

SERVIZIO AFFARI SOCIALI

CONVENZIONE CON I SOGGETTI ADERENTI ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2026

L'anno _____, il giorno _____ del Mese di _____, con la seguente scrittura privata,

TRA

Il Comune di Bitritto, in seguito nominato Comune, rappresentato dal Responsabile del Servizio Affari Sociali, dott.ssa Vittoria Pantaleo, C.F. del Comune 00821080728, per il presente atto domiciliato presso il Comune medesimo

E

Il/la sig./ra _____ nato/a a _____ (____) il _____
CF _____ residente a _____ in Via _____ n. _____
tel _____ mail _____ pec _____ nella sua
qualità di legale rappresentante del/la seguente: (barrare la casella che interessa)

- Cooperativa Sociale, iscritta all'albo delle cooperative al n. _____;
- Associazione di Promozione Sociale, iscritta all'Albo Regionale delle A.P.S. n. _____;
- A.P.S. nazionale iscritta all'Albo Nazionale delle A.P.S. N.;
- Organizzazione di volontariato, iscritta all'Albo Regionale Regione Puglia delle O.D.V. n. _____;
- Ente Ecclesiastico/Parrocchia/Oratorio;
- Associazione sportiva dilettantistica;
- Società;
- Altro _____

denominata _____

con sede legale in Bitritto alla Via _____ n. _____ CF/PI _____

PREMESSO CHE

- al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, l'art. 1, comma 222 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede, che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, è istituito un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori;
- il medesimo articolo, al comma 223 prevede, altresì, che con decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni, e b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento;
- in data 8 maggio 2026 è stato firmato il sopracitato decreto che prevede, quali destinatari delle risorse, i comuni italiani, ad eccezione di quelli ricompresi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della popolazione minorile residente. Le risorse potranno essere integrate con ulteriori, eventuali risorse finanziarie che si renderanno disponibili sul Fondo a seguito di successivi provvedimenti normativi o amministrativi;
- questo Ente ha provveduto a manifestare l'interesse a beneficiare del finanziamento relativo all'anno 2026, attraverso l'accesso alla piattaforma dedicata;
- con decreto di riparto del 17.06.2026, al Comune di Bitritto è stato assegnato l'importo di € 16.123,18;

- con deliberazione n.106 del 18.06.2026, la Giunta comunale ha stabilito di:
 - o stanziare la somma di € 12.000,00 ad anticipazione del finanziamento del Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri (in considerazione dello stanziamento del 2026), per il potenziamento dei centri estivi 2026, disponibile sul cap. 110784 “Contributi ad enti operanti nel campo sociale e sanitario” del bilancio di previsione 2026-2028 esercizio 2026;
 - o riconoscere, ai soggetti pubblici e privati aventi sede legale e/o operativa nel Comune di Bitritto aderenti a tale iniziativa, un contributo di cui saranno beneficiari indiretti le famiglie, quantificato in relazione alla proposta progettuale ed assegnato in base al numero dei minori partecipanti, come da elenco che sarà predisposto secondo il criterio del valore dell’Attestazione ISEE (dal più basso al più alto) con priorità per i casi segnalati dal Servizio Sociale Professionale (a prescindere dall’Isee), e fino ad esaurimento dell’importo stanziato;
 - o di demandare al Responsabile del Servizio Affari Sociali la predisposizione degli adempimenti consequenziali alla Deliberazione di GC. n.106 del 18.06.2026

Tutto ciò premesso e confermato, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le parti sottoscritte, come sopra costituite e rappresentate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del convenzionamento

La presente convenzione disciplina il rapporto tra il legale rappresentante del soggetto aderente all’iniziativa ed il Comune di Bitritto, al fine di promuovere la più ampia diffusione delle iniziative educative-ricreative e sportive in favore dei minori da 5 a 14 anni

Art. 2 – Durata della convenzione

La convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione, sino al giorno di conclusione dello svolgimento delle attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Art. 3 - Obblighi del soggetto gestore

Il legale rappresentante dichiara:

- di essere disponibile a realizzare attività educative- ricreative e sportive da attuare in favore di minori da 5 a 14 anni, della durata di n. 4 settimane, nel periodo 13 luglio –07 agosto 2026, secondo le modalità meglio specificate nel relativo Avviso pubblico pubblicato sul sito del Comune di Bitritto, che si richiama integralmente;
- di raccogliere le domande di partecipazione presentate dalle famiglie, avendo cura di: provvedere alla protocollazione secondo l’ordine cronologico di arrivo ,annotando in calce a ciascuna istanza la data e l’orario di ricezione); all’istruttoria delle domande pervenute; alla redazione e trasmissione a questo ufficio della graduatoria dei beneficiari ammessi a mezzo Pec al seguente indirizzo di posta certificata : **affarisociali@pec.comune.bitritto.ba.it;**
- di provvedere a raccogliere giornalmente le firme di presenza con un registro che attesti le presenze;
- di validare i voucher che dovranno essere consegnati all’ufficio del Servizio Affari Sociali al termine del periodo di realizzazione dei centri estivi;
- di rendersi disponibile a controlli da parte del Comune, anche ai fini del monitoraggio, della valutazione del controllo della qualità dell’intervento;
- che al termine delle attività, presenterà all’Ufficio Servizi Sociali dettagliata relazione sulle attività svolte ed il registro delle presenze dei minori, controfirmato da un genitore o suo delegato.

Art. 4 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

- promuovere le attività organizzate sul territorio mediante la pubblicazione dell’elenco dei soggetti convenzionati;
- promuovere la frequenza delle attività da parte dei minori di età compresa tra 5 e 14 anni;
- effettuare periodici controlli al fine di verificare la correttezza delle procedure e la veridicità di quanto dichiarato anche in sede di presentazione della manifestazione di interesse;
- esercitare le funzioni di controllo e verifica circa il rispetto delle prescrizioni nazionali e regionali in ordine all’attività svolta.

Art. 5 – Rapporti tra Comune e soggetto gestore

Il legale rappresentante del soggetto gestore è il responsabile del corretto svolgimento delle attività ludico- ricreative e sportive presso la sede indicata nella presente convenzione e nella manifestazione di interesse, programmate e realizzate nel rispetto delle linee guida nazionali e del progetto organizzativo presentato al Comune.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse connesse, derivino a persone o cose, senza riserve ed eccezioni, è a totale carico del legale rappresentante.

Il Comune sarà pertanto sollevato da qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente derivare nell'espletamento delle attività per danni, infortuni, incidenti o simili, causati a cose e/o a terzi.

Il legale rappresentante deve farsi carico, altresì, di ogni responsabilità civile e penale derivante da culpa in vigilando degli operatori nel rapporto con gli utenti.

Art. 6 - Copertura assicurativa

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi all'utenza e al personale impiegato sono a totale carico del legale rappresentante dell'ENTE GESTORE che ne è il solo responsabile. L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera quest'ultimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dall' assicurazione anzidetta.

L'Amministrazione comunale sarà in ogni caso tenuta indenne da danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal legale rappresentante

Art. 7 – Pagamento del contributo

Al soggetto gestore aderente all'iniziativa verrà riconosciuto un contributo di cui saranno beneficiari indiretti le famiglie, quantificato in relazione alla proposta progettuale ed assegnato in base al numero di minori partecipanti, come da elenco predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bitritto, secondo il criterio del valore dell'attestazione ISEE (dal più alto al più basso) e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

Il contributo economico non verrà corrisposto:

- in caso di dichiarazioni mendaci da parte del legale rappresentante del soggetto attuatore,
- qualora nel corso dei controlli e delle attività di monitoraggio risulti il mancato rispetto di quanto previsto dall'Avviso nonché delle prescrizioni nazionali, ministeriali e regionali in ordine all'attività.

Art. 8 - Divieto di cessione

E' vietato al legale rappresentante del soggetto gestore di cedere in tutto o in parte la realizzazione delle attività da lui gestite ed organizzate, pena l'immediata revoca della presente convenzione.

Art. 9 - Revoca e decadenza

Il Comune di Bitritto può revocare la presente convenzione in qualunque momento e senza necessità di congruo preavviso nei seguenti casi:

- per cause di forza maggiore;
- per motivate esigenze di interesse pubblico.

In tali casi, il legale rappresentante del soggetto privato non potrà pretendere alcun risarcimento a nessun titolo.

In caso di inosservanza grave, da parte del legale rappresentante del soggetto gestore, degli obblighi o condizioni previste dalla presente convenzione e delle prescrizioni ministeriali, nazionali e regionali in ordine all'attività svolta, l'ente può dichiarare l'immediata decadenza dalla convenzione, con conseguente cancellazione dall'elenco, comunicandone i motivi a mezzo pec, o tramite lettera raccomandata, senza altre formalità.

Art. 10 Clausole particolari

La presente convenzione non vincola l'Amministrazione ad un rapporto di esclusività con un singolo soggetto convenzionato, pertanto, il Comune si riserva la facoltà di stipulare contemporaneamente con altri soggetti privati presenti sul territorio, convenzioni aventi per oggetto lo stesso servizio, agli stessi patti e condizioni.

Art. 11 -Trattamento dei dati

Il legale rappresentante del soggetto privato convenzionato mantiene la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento delle attività espletate.

E' altresì responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti che il medesimo è tenuto ad acquisire, in ragione dello svolgimento delle attività, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Art. 12 – Norma di rinvio

Per quanto non esplicitamente indicato nella presente convenzione, si rinvia all'Avviso pubblico, il cui contenuto si richiama integralmente.

PER IL COMUNE DI BITRITTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PER IL SOGGETTO CONVENZIONATO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE